



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2013, proposto da Consorzio Stabile Valle d'Aosta scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Rouillet e Rosario Scalise, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

il Comune di Sarre, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione di esclusione del 7 febbraio 2013 dalla gara per lavori di riqualificazione del Villaggio Rovine in Comune di Sarre (CIG 47554766EF – CUP E61B99000020006);
- del verbale della seduta pubblica della commissione in data 22 gennaio 2013 e dei verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate all'esito delle quali il Consorzio Stabile Valle d'Aosta scarl è stato escluso dalla procedura;
- nonché di ogni altro atto agli stessi preordinato, preparatorio, propedeutico, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, esponendo:

- di aver partecipato alla gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal Comune di Sarre con atto in data 3 dicembre 2012, per l'affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione del villaggio Rovine per un importo a base d'asta di euro 2.714.064,64;
- che, in occasione della seduta pubblica del 22 gennaio 2013, la stazione appaltante ha comunicato informalmente

al consorzio ricorrente la sua esclusione per carenza dei requisiti di qualificazione, con riferimento alla scadenza intermedia dell'attestazione SOA;

- che il consorzio ricorrente, con nota in data 25 gennaio 2013, ha contestato l'esclusione;
- che la stazione appaltante, in data 7 febbraio 2013, ha comunicato al consorzio ricorrente, con nota inviata a mezzo di posta elettronica, la conferma della esclusione.

Affida quindi il ricorso al seguente motivo.

Eccesso di potere per difetto di presupposti, erroneità, contraddittorietà e illogicità. Violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento. Violazione di legge con riferimento agli articoli 36 e 40 del D.lgs 163/2006, agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 207/2010. Violazione di legge con riferimento all'art. 46, commi 1 e 1bis, D. Lgs. 163/2006. L'esclusione del consorzio ricorrente poggerebbe sull'errato presupposto della intervenuta scadenza della attestazione SOA, determinata dalla mancata richiesta alla SOA dell'emissione dell'attestazione con l'indicazione di una nuova scadenza intermedia, adempimento meramente burocratico che non inciderebbe sulla sostanziale validità dell'attestazione, e che sarebbe stato comunque effettuato il 28 gennaio 2013 e che non avrebbe mutato, in alcuna modo, l'attestazione SOA precedente, nemmeno in ordine alla scadenza della verifica triennale, e senza che le verifiche intermedie in capo alle società consorziate abbiano comportato l'obbligo di adeguamento sostanziale della SOA del consorzio ricorrente ovvero mutamenti di classifiche e categorie.

Il ricorso non è fondato.

A tenore di quanto dedotto in ricorso, confermato dalla documentazione versata in atti (attestazione n. 12982/35/00, allegata al ricorso *sub* 3, ed attestazione n. 15003/35/00, allegata al ricorso *sub* 18) il consorzio ricorrente risulta aver presentato in data 28 gennaio 2013 (ricorso, pag. 6) – oltre il termine per la presentazione delle offerte per la procedura di cui si tratta, fissato al 16 gennaio 2013, e dopo la comunicazione della esclusione dalla gara, effettuata con nota prot. I442_0/2013/0001092 del 22 gennaio 2013 – la domanda di adeguamento della propria attestazione, in seguito alla scadenza intermedia del 30 marzo 2012, determinata dalla scadenza della attestazione di società consorziata.

La presentazione di tale domanda di adeguamento (adempimento disposto dalla determinazione della AVCP n. 18 del 29 ottobre 2003) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è, secondo la giurisprudenza, imprescindibile per la partecipazione alle gare pubbliche.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti recentemente avuto modo di affermare, con motivazioni cui si fa rinvio ai sensi del disposto dell'art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, che «...*secondo consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, è sufficiente, ai fini di una valida partecipazione, che il Consorzio stabile abbia presentato l'istanza di aggiornamento entro il termine per la presentazione delle offerte, non applicandosi in via analogica la disciplina legislativamente prevista per la verifica triennale richiesta alle singole imprese. Invero, trattasi di obbligo non disciplinato né dal Codice né dal Regolamento dei Contratti pubblici, previsto dall'Autorità di vigilanza del settore. A tal fine, occorre tenere presente che, a norma dell'art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, "il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate". Da ciò consegue che, in caso di scadenza intermedia, l'adeguamento dell'attestazione può essere richiesto da parte del Consorzio stabile solo dopo che l'impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della propria qualificazione. Per il Consorzio stabile, quindi, non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l'adempimento dovrebbe essere posto in essere. Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio accolto dalla legislazione del settore, è solo che entro il termine per la presentazione delle offerte il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di*

adeguamento...» (TAR Puglia – Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 51).

Di qui il rigetto del ricorso.

Non essendosi costituito il Comune intimato, non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)